

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 895 DEL 11/12/2024

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DE RECUPERO CREDITI INSOLUTI

ASL TO 4

SOMMARIO

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI AI TICKETS NON PAGATI, PRESTAZIONI NON DISDETTE

ART. 3 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

ART. 4 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 5 CREDITI DI ALTRA NATURA

ART. 6 RECUPERO DEI CREDITI IN FORMA COATTIVA

ART. 7 PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA

ART. 8 PRESCRIZIONE

ART. 9 CREDITI DI MODESTA ENTITA'

ART. 10 RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO

ART. 11 INESIGIBILITA' DEI CREDITI

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il recupero dei crediti dell'ASLTO4 derivanti da tickets e prestazioni di importo superiore a € 10,00 non pagati anche a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.M 11/12/2009 in relazione alle attestazioni rilasciate dagli utenti in merito al loro stato di esenzione per reddito, referti non ritirati, prestazioni non disdette, attività istituzionali, crediti aventi causa in rapporti di diritto privato .

Art. 2 - RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI AI TICKETS NON PAGATI , RECUPERO TICKETS PER PRESTAZIONI EROGATE IN ESENZIONE RELATIVE ALLE FALSE ATTESTAZIONI RILASCIATE DAGLI UTENTI IN MERITO AL LORO STATO DI ESENZIONE, RECUPERO COSTO DELLA PRESTAZIONI PER REFERTI CARTACEI NON RITIRATI E PER PRESTAZIONI NON DISDETTE

- Tutti gli utenti non esenti che usufruiscano di prestazioni sanitarie specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio sono tenuti a partecipare alla spesa sanitaria mediante il versamento di una quota (ticket) .Il pagamento del ticket deve avvenire, di norma, prima della effettuazione della prestazione, tranne specifici casi in cui può essere corrisposto prima del ritiro del referto.

- L'utente che abbia usufruito di prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e la cui condizione, all'atto della dimissione, venga codificata come "codice bianco", è tenuto al pagamento di una quota fissa pari ad euro 25,00. Non sono tenuti al pagamento i minori di anni 14, indipendentemente dal reddito, e le categorie esenti.

- L'utente che non si sia presentato ad effettuare la prestazione prenotata senza aver provveduto a comunicare la disdetta entro i due giorni lavorativi antecedenti (almeno 48 ore prima) dovrà provvedere al pagamento , indipendentemente dalle esenzioni per reddito o per patologia, della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione. Se la mancata presentazione consegue a forza maggiore opportunamente documentata o comprovata da idonea certificazione, l'utente non subirà alcun addebito. Non si procede infatti al recupero del credito per la mancata disdetta della prenotazione nei termini previsti dalle norme vigenti esclusivamente per le seguenti documentate cause di giustificazione :

- malattia: dovrà essere prodotto il certificato medico in originale o copia emesso nel periodo interessato e non a posteriori;
- ricovero presso struttura sanitaria o accesso a Pronto Soccorso: dovrà essere presentato il certificato di ricovero o di pronto soccorso se presso struttura non aziendale o privato accreditato;
- altra prestazione specialistica effettuata in urgenza: dovrà essere presentata la documentazione attestante la prestazione urgente;
- incidente stradale (senza accesso al Pronto Soccorso), dovrà essere presentata copia del verbale delle Forze dell'Ordine che hanno rilevato l'incidente o copia della denuncia all'Assicurazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione dell'interessato;
- soggetto a provvedimenti restrittivi della libertà personale di movimento;
- calamità naturali;
- altre situazioni valutabili di volta in volta.

- L'interessato dovrà trasmettere istanza di sgravio completa della documentazione attestante una delle cause indicate entro 30 giorni dal sollecito di pagamento. In caso di accoglimento dell'istanza si procederà all'archiviazione della pratica.

- Ai sensi delle Linee Guida n 1/1995 del Ministero della Sanità "Applicazione del Decreto Ministeriale 14/12/1994 relativo alle Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera" e della D.G.R Piemonte 20 luglio

2009 n. 59-11816 “Modificazioni ed integrazioni del sistema di remunerazione dell’attività di ricovero ospedaliero” in caso di rinuncia o di rinvio ripetuto dell’intervento per libera scelta del paziente, le singole indagini diagnostiche e le visite specialistiche effettuate, ove ritenute non più utili ai fini della valutazione preoperatoria, saranno considerate prestazioni ambulatoriali e, conseguentemente, sarà dovuto il pagamento della relativa quota a totale carico del paziente.

- Per effetto della Legge n. 296/06 art.1 comma 796 lettera R, gli utenti , anche se esenti dal pagamento della quota di partecipazione dalla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i referti cartacei di visite e/o esami diagnostici e di laboratorio entro 30 giorni dalla effettuazione della prestazione , sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione specialistica usufruita. Gli operatori degli ambulatori/laboratori analisi/radiologie devono provvedere, nel caso di mancato ritiro del referto cartaceo, ad apporre un flag nell’apposita casella dell’applicativo Trakcare (vedi manuale utente, All A “Gestione prenotazioni ambulatorio”).

- Ai sensi del DM 2009 sono soggetti al pagamento del ticket gli utenti inseriti negli elenchi messi a disposizione dal sistema TS, trasmessi dalla S.S. Qualità, riferiti agli utenti che hanno fruito impropriamente dell’esenzione per reddito ma che risultano non possedere i requisiti richiesti, a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze

Il mancato pagamento delle tipologie di ticket sopra specificate, dà luogo alle seguenti attività di recupero:

- Nel caso del mancato pagamento dei ticket relativi alle prestazioni sanitarie specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio il Servizio Economico finanziario provvede periodicamente allo scarico del report delle cosiddette “casse rosse” sotto forma di file excell. I recuperi vengono effettuati per importi o superiori a euro 10,00. Successivamente, previo controllo degli indirizzi e di eventuali irregolarità , il Servizio Economico Finanziario provvede tramite Poste Italiane all’invio agli utenti morosi della lettera di sollecito per posta ordinaria unita alla cedola PagoPA (pagabile anche presso i punti rossi aziendali). Tale lettera indica quale termine per il pagamento 60 gg dal ricevimento.

Periodicamente, (almeno una volta l’anno) le pratiche rimaste insolte vengono inoltrate alla S.S. Legale e Assicurazioni.

- Nel caso degli esami preoperatori a cui non ha fatto seguito l’intervento le Direzioni Sanitarie e/o direttamente i Reparti interessati (in base alla organizzazione specifica del Presidio ospedaliero interessato), inviano al Servizio Economico Finanziario la documentazione relativa al paziente contenente, oltre ai dati anagrafici, l’importo totale della prestazione.

Il Servizio provvede ad inviare la lettera di comunicazione per posta ordinaria agli utenti unitamente alla cedola PagoPA.

Tale lettera indica quale termine per il pagamento, 60 gg dal ricevimento.

Periodicamente le pratiche rimaste insolte vengono inoltrate alla S.S. Legale e Assicurazioni.

- Nel caso del mancato pagamento dei codici bianchi del pronto soccorso ospedaliero , La S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi, periodicamente metterà a disposizione del Servizio Economico Finanziario l’elenco degli utenti morosi (esclusi i minori di anni 14 indipendentemente dal reddito, e le categorie esenti dal ticket sulle visite specialistiche) nel formato xmpi, compatibile per l’invio delle lettere di sollecito tramite Poste Italiane.

Periodicamente, le pratiche rimaste insolte vengono inoltrate alla S.S. Legale e Assicurazioni.

- Nel caso di mancato ritiro dei referti cartacei, il Servizio Economico Finanziario, attraverso l’applicativo trakcare, scarica mensilmente il file “referti cartacei non ritirati” successivamente alle effettuazione da parte delle DMO e dei Distretti, delle verifiche su trackare indicate dall’apposito manuale. Tale file appositamente configurato dai Sistemi informativi viene inoltrato alla S.S. Legale e Assicurazioni che

provvede all'inoltro all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni che provvede come da convenzione alla messa in mora e successiva iscrizione a ruolo.

- Per quanto riguarda gli elenchi messi a disposizione dal sistema TS relativi agli utenti che hanno fruito impropriamente dell'esenzione per reddito ma che risultano non possedere i requisiti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze, l'Azienda procede all'invio tramite poste italiane per inoltro di un avviso bonario per il recupero del credito. Periodicamente, le pratiche rimaste insolute vengono inoltrate alla S.S. Legale e Assicurazioni che provvede come da convenzione alla messa in mora e successiva iscrizione a ruolo.

Non si procede nei confronti di coloro che:

- contestualmente risultano titolari di altre esenzioni Totali come si seguito riportate:

G1 invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e deportati nei campi di sterminio

C01 invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della 6. Capacità lavorativa superiore ai 2/3

C02 invalidi civili con indennità di accompagnamento

C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)

C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

V01 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)

V01.2 Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

L01 Grandi Invalidi del lavoro

L02 Invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3

S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla I categoria titolari di specifica pensione **S02** invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V

W01 Soggetti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (certificata direttamente dal medico curante)

- Utenti che risultano irreperibili
- Utenti che risultano emigrati iscritti AIRE
- Utenti deceduti con debito non superiore a euro 2.000,00 nell'annualità
- Utenti con situazioni socioeconomiche di particolare disagio rientranti in progetti formalizzati da Pubbliche Istituzioni

- Nel caso degli Utenti non presentati, mensilmente il servizio S.S. Qualità e Formazione estrae dall'applicativo gestionale la reportistica strutturata all'uopo, indicante gli utenti che non si sono presentati all'appuntamento senza aver debitamente provveduto a disdire nei tempi previsti. Tale file excell viene preventivamente inoltrato alle Direzioni Mediche affinché verifichino l'assenza di errori od omissioni e successivamente inoltrato alla S.S. Legale ed Assicurazioni che inoltra all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni che provvede come da convenzione alla messa in mora e successiva iscrizione a ruolo.

- In attuazione della procedura regionale dei crediti e dei ricavi (prot. n. 9038/A14008 del 27/10/2023 e s.m.i) ed in ossequio al principio della competenza economica, in fase di predisposizione delle operazioni di chiusura del bilancio consuntivo, il Servizio Economico Finanziario valuterà l'importo complessivo dei tickets e delle prestazioni di importo superiore a € 10,00 risultanti non pagati anche successivamente all'invio dei solleciti, al fine di iscrivere a bilancio i relativi crediti e ricavi.

- La S.S. Legale e Assicurazioni procede al recupero dei crediti sopra elencati attraverso convenzione con l'Agenzia delle Entrate che prevede un primo sollecito bonario da parte dell'Agenzia medesima e successiva iscrizione a ruolo come precisato all'art. 6

Art. 3 - RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

In caso di prestazioni libero professionali rese in regime ambulatoriale la ricevuta, secondo la normativa vigente, viene emessa dal professionista per conto dell'A.S.L. tramite applicativo aziendale e consegnata al paziente, come previsto dal Regolamento per la libera professione intramuraria dell'ASL TO4, approvato con deliberazione n. 682 del 24.09.2024.

Il professionista è tenuto a richiedere l'esibizione del pagamento prima del rilascio del referto.

In caso di prestazioni libero professionali rese in regime di ricovero negli spazi interni aziendali l'ASL emette la fattura al paziente.

Qualora alla prestazione non corrisponda alcun pagamento o parte di esso, l'Ufficio Libera Professione procede ad inviare all'utente lettera di sollecito e successivamente, per le pratiche rimaste inevase, ad inviare alla S.S. Legale e Assicurazioni che provvede alla messa in mora ed all'iscrizione a ruolo tramite convenzione con Agenzia delle Entrate. In caso di mancato recupero, oltre alla mancata corresponsione del compenso, si procederà ad addebitare al professionista le spese del recupero del credito nonché i costi aziendali direttamente inerenti la prestazione, se non coperti da cauzione (art. 22, comma 9, del Regolamento A.L.P.I.).

La procedura utilizzata per il recupero crediti si fonda sui seguenti principi (art. 22, comma 10, del Regolamento A.L.P.I.):

- a. L'Azienda ha la facoltà insindacabile di accettare eventuali proposte transattive formulate dal debitore sia in fase extragiudiziale che in fase giudiziale, previa comunicazione al dirigente che, avendo reso la prestazione, è interessato al recupero del credito; l'accettazione delle proposte transattive avverrà ogni qualvolta le condizioni economiche del debitore rendano non opportuna, considerato l'ulteriore aggravio di costi (la cui valutazione è demandata all'Azienda), la prosecuzione della procedura di recupero del credito.
- b. Gli introiti derivanti dall'accettazione delle proposte transattive devono essere prioritariamente utilizzati per la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda.

Art. 4 - RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Struttura Complessa Economico Finanziario emette fattura su richiesta delle strutture Aziendali autorizzate ad erogare la prestazione.

Periodicamente per le fatture rimaste insolute la suddetta Struttura invia al debitore lettera di sollecito con le indicazioni delle modalità di pagamento, assegnando un termine per procedere al pagamento stesso; la S.C. Economico – Finanziario verifica le eventuali giustificazioni del mancato pagamento e/o l'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dei soggetti debitori.

Trascorso inutilmente il termine assegnato dal ricevimento della lettera di sollecito, la S.C. Economico Finanziario trasmette alla S.S. Legale e Assicurazioni la documentazione relativa ai procedimenti non definiti. La S.S. Legale e Assicurazioni, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e verificato il mancato rispetto della scadenza del pagamento provvede, se del caso, a mettere in mora il debitore inviando diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (se l'indirizzo del destinatario è conosciuto) che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nel caso di solleciti emessi dalla S.C. Economico – Finanziario non regolarmente ricevuti dall'utente, la S.S. Legale e Assicurazioni procede direttamente, previa effettuazione dei necessari controlli anagrafici, all'invio della diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata AR o altro mezzo telematico avente lo stesso valore.

La S.S. Legale e Assicurazioni procede al recupero in forma coattiva dei crediti rimasti insoluti come previsto dall'art. 6

Art.5 - CREDITI DI ALTRA NATURA

Nell'ambito dell'attività istituzionale l'Azienda provvede altresì al recupero dei crediti derivanti da:

- Gestione del patrimonio immobiliare (es. canoni di locazione, rimborso spese)
- Gestione contratti Attivi (es concessioni, ratei, canoni)
- Emanazione di provvedimenti giudiziari (es. sentenze)
- Ordinanze ex L.689/1981
- Escussione cauzioni provvisorie o definitive
- Recupero somme derivanti da penalità irrogate nel corso dell'esecuzione di contratti
- Convenzioni con altri enti pubblici
- Crediti per prescrizioni inappropriate farmaci
- Crediti derivanti dai rapporti di lavoro dipendente
- Rimborso spese di registro o verbali di gara e contratti
- Pagamento di diritti sanitari di cui al D. Lgs. 32/2011

Art. 6 - RECUPERO DEI CREDITI IN FORMA COATTIVA

Per i crediti derivanti da tickets e prestazioni non pagati anche a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze in relazione alle attestazioni rilasciate dagli utenti in merito al loro stato di esenzione per reddito, referti cartacei non ritirati, fatture per attività istituzionali, fatture per attività libero professionale intramuraria, diritti sanitari di cui al D.Lgs. 32/2011, prescrizioni inappropriate farmaci la S.S. Legale e Assicurazioni procede come da convenzione con l'Agenzia delle Entrate a messa in mora – per i crediti superiori a € 10,00 - ed a successiva iscrizione a ruolo per quelli uguali o superiori ad € 30,00 (D.L.16/2012) rimasti insoluti.

Per i crediti derivanti da sentenza o da altro provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, ordinanze ex L.689/1981 la S.S. Legale e Assicurazioni provvede all'iscrizione a ruolo come da convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Per gli altri crediti, dopo la messa in mora a cura della S.S. Legale e Assicurazioni verranno valutati di volta in volta le modalità più idonee e opportune di recupero.

Calcolo interessi

Gli interessi sono calcolati al tasso legale e decorrono dalla data di scadenza del primo sollecito bonario

Art.7 - PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA

Il debitore che ne faccia richiesta per iscritto può beneficiare della rateizzazione del pagamento. Il beneficio della rateizzazione può essere accordato purché non comprometta obiettivamente la possibilità di realizzo del credito.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di riconoscere espressamente il proprio debito, di ritrovarsi nella obiettiva impossibilità di corrispondere in una unica soluzione l'importo dovuto.

L'ufficio Recupero Crediti, competente a decidere sulla domanda, determina in quante rate dilazionare il pagamento, l'ammontare delle stesse e la relativa scadenza nonché la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di interessi di mora che dovrà essere calcolata su tutto il periodo in cui è concessa la dilazione di pagamento.

Il beneficio è revocato qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stato concesso ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito ovvero nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata

Art.8 - PRESCRIZIONE

L'invio alla S.S. Legale e Assicurazioni dei crediti da recuperare deve avvenire almeno entro un anno dal termine di prescrizione del credito; contestualmente alla presa in carico del recupero del credito insoluto la S.S. Legale Assicurazioni assume l'onere di verificare che il credito stesso non cada in prescrizione secondo quanto stabilito negli Artt. 2946 e seguenti del Codice Civile. A tal fine la S.S. Legale e Assicurazioni predisporrà gli opportuni atti interruttivi in conformità degli artt. 2943 e 2945 del Codice Civile.

Art. 9 - CREDITI DI MODESTA ENTITA'

Ai fini del presente regolamento si considerano di modesta entità i crediti pari o inferiori all'importo capitale di Euro 10,00. L'Azienda può disporre alla rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione e di versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito.

Art. 10 - RECUPERO DI CREDITO ALL'ESTERO

La valutazione in termini di costi/benefici da effettuarsi in relazione all'entità del singolo credito posto in recupero può indurre a ritenere economicamente non conveniente l'avvio o la prosecuzione della pratica di recupero nei casi in cui la procedura e la notificazione dei relativi atti deve essere effettuata nei confronti di debitori che non hanno residenza, dimora o domicilio nello stato italiano (art 141 c.p.c.).

Art. 11 - INESIGIBILITA' DEI CREDITI

Nel mese di gennaio di ogni anno la S.S. Legale e Assicurazioni procede con atto deliberativo all'archiviazione dei crediti inesigibili dichiarandone la radiazione e trasmettendo tale atto alla S.C. Gestione Economico Finanziaria.

Con riguardo alla classificazione di un credito come inesigibile ai fini dell'archiviazione senza seguito della pratica di recupero, si dovranno osservare prioritariamente i seguenti criteri:

- insolvenza del debitore
- irreperibilità del debitore
- modesta entità del credito
- crediti verso l'estero
- crediti di importo inferiore ad Euro 2000,00 da ricondursi agli utenti deceduti che hanno fruito impropriamente dell'esenzione per reddito ma che risultano non aver posseduto in vita i requisiti richiesti per l'anzidetta fruizione a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze (così come previsto dal D.L 11/12/2009) in quanto la valutazione del recupero presso gli eredi in termini di costi/benefici può indurre a ritenere economicamente non conveniente l'avvio o la prosecuzione della pratica di recupero.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.